

Foglio Informativo Pegno su titoli, strumenti finanziari, valori, azioni di SICAV e quote di partecipazione a fondi comuni di investimento

INFORMAZIONI SU CHEBANCA!

Denominazione Legale:	CheBanca! S.p.A.
Capitale Sociale:	Euro 506.250.000 i.v.
Sede Legale:	Viale Luigi Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano
Indirizzo internet:	www.chebanca.it
Codice ABI:	03058.5
Socio unico, direzione e coordinamento:	Mediobanca S.p.A.
Gruppo Bancario di appartenenza:	Mediobanca
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese:	10359360152
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche:	5329
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi	

Canali disponibili:

- Filiali
- Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Per informazioni il cliente può recarsi **in filiale**, scrivere **all'indirizzo di corrispondenza Viale Luigi Bodio 37 – Palazzo 4 – 20158 Milano**, inviare una e-mail compilando il Form disponibile su www.chebanca.it oppure telefonare al **Servizio Clienti** al numero **02.32004040**.

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede, indicando i dati, la qualifica ed eventuali iscrizioni in Albi o elenchi del soggetto che entra in contatto con il cliente.

Nome.....
Cognome.....
Codice Operatore.....N° iscr. albo..... Dipendente SI NO

CHE COS'È IL PEGNO SU TITOLI, STRUMENTI FINANZIARI, VALORI, AZIONI DI SICAV E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Il pegno su titoli, strumenti finanziari, valori, azioni di SICAV e quote di partecipazione a fondi comuni di investimento è una garanzia reale prestata a favore della Banca creditrice dal debitore o da un soggetto terzo (il "Costituente"), volta ad assicurare il soddisfacimento di un'obbligazione garantita con preferenza rispetto ad altri creditori.

In particolare, il pegno su titoli, strumenti finanziari, valori, azioni di SICAV e quote di partecipazione a fondi comuni di investimento può avere ad oggetto:

- gli strumenti finanziari dematerializzati e non, in gestione accentrata (azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni, Titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali);
- gli strumenti finanziari, i prodotti finanziari e/o i valori rappresentati da titoli cartolari;
- i diritti e i crediti derivanti dalla sottoscrizione delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e delle azioni di SICAV;
- combinazioni di contratti e titoli tra quelli indicati ai punti a) e b) e/o il valore degli stessi;
- le somme derivanti dai dividendi, premi o rimborsi totali o parziali degli strumenti, titoli, valori e crediti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), accreditate su apposito conto infruttifero ed indisponibile, di cui il Costituente sia titolare e/o proprietario.

Ai fini della costituzione della garanzia, è necessario che il Costituente disponga *i)* di un conto corrente indisponibile a pegno, *ii)* di un dossier titoli indisponibile a pegno e *iii)* di un conto corrente ordinario di regolamento.

Principali rischi tipici

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita da pegno, la Banca ha il diritto di far vendere i titoli, strumenti finanziari, valori e quote di partecipazione a fondi comuni di investimento costituiti in pegno e di soddisfarsi sul ricavato, restituendone l'eccedenza;
- possibilità per il Costituente di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- in caso di diminuzione del valore della garanzia rispetto a quello stabilito inizialmente, la Banca ha il diritto di chiedere il reintegro della garanzia o in caso contrario di ridurre il credito garantito con effetto immediato tramite comunicazione anche verbale al Costituente;
- eventuali incrementi del valore dei titoli, strumenti finanziari, valori e quote di partecipazione a fondi comuni di investimento costituiti in pegno, ferma l'efficacia della garanzia pignorizia limitatamente a detto valore, non daranno diritto al Costituente di disporre del valore in esubero.

Per saperne di più:

la **Guida pratica "La Centrale dei Rischi in parole semplici"**, che illustra il funzionamento della Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito di CheBanca! www.chebanca.it e presso tutte le filiali di CheBanca!.

Aggiornato al 28 ottobre 2020

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

Commissione per l'applicazione del pegno	0 €
Invio comunicazioni periodiche	0 €
Costo per invio informazioni non previste nel contratto o per invio con strumenti o frequenza non indicate	0 €

Sono a carico del Costituente eventuali oneri fiscali e notarili connessi all'atto di pegno e le spese connesse all'oggetto del pegno, in particolar modo le spese del dossier titoli e del conto corrente indisponibili a pegno o del conto ordinario di regolamento, secondo quanto previsto dai relativi Fogli Informativi, cui si rimanda. Se il pegno viene realizzato, il Costituente dovrà pagare tutte le spese sostenute dalla Banca direttamente e reclamate da terzi.

RECESSO E RECLAMI

Recesso e tempi di chiusura

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva e valida liberazione espressa da parte della Banca.

Il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale.

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 60 giorni.

Reclami

Il Costituente può contestare eventuali comportamenti o omissioni di CheBanca! rivolgendosi prima all'Ufficio Reclami di CheBanca!:

- all'indirizzo di Milano - viale Bodio 37, Palazzo 4 - CAP 20158;
- all'indirizzo e-mail: soluzioni@chebanca.it oppure alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) soluzioni.chebanca@legalmail.it;
- compilando l'apposito form disponibile sul sito www.chebanca.it.

Successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termine di 60 giorni, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le filiali della Banca d'Italia. Per maggiori informazioni, il Costituente può consultare la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito www.chebanca.it o presso le filiali di CheBanca!.

Resta in ogni caso fermo il diritto del Costituente di presentare esposti alla Banca d'Italia o, fatto salvo quanto descritto nel successivo paragrafo "Tentativo di conciliazione", rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Tentativo di conciliazione

Il Costituente e CheBanca! prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria tentano la conciliazione come previsto dalla vigente normativa sulla mediazione.

Il Costituente e CheBanca! concordano di tentare la conciliazione davanti al Conciliatore Bancario Finanziario, organismo diffuso sul territorio nazionale ed in possesso di esperienza in materia bancaria e finanziaria. Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Conciliatore Bancario Finanziario consulta il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Costituente e CheBanca! possono, anche successivamente alla conclusione del contratto, concordare per iscritto di rivolgersi ad altro soggetto purché registrato nell'apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Costituente	soggetto che costituisce il pegno a favore della Banca. Può essere il debitore principale o altro soggetto.
Realizzazione del pegno	Modalità con le quali la Banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della garanzia qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla Banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati.
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati da scritture contabili.
Quote di Fondi Comuni di Investimento e comparti di SICAV	I fondi comuni sono strumenti di investimento, gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR) che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono, come un unico patrimonio, in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, per alcuni di essi, in immobili, rispettando regole volte a ridurre i rischi. Sono suddivisi in tante parti unitarie, dette quote, che vengono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali diritti. La stessa attività di investimento può essere svolta dalle società di investimento a capitale variabile (sicav), in cui i sottoscrittori divengono soci con tutti i relativi diritti.

Aggiornato al 28 ottobre 2020